SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1990.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1990, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1990;

Ritenuta la necessità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del Campionato mondiale di calcio 1990;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il Campionato mondiale di calcio che si terrà in Italia nel 1990 il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta d'argento di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Valore nominale (lire)	Metallo	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
500	argento	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto: profilo femminile e coppa dei mondiali; in basso il nome dell'autore «SOCCORSI»; scritta circolare «REPUBBLICA ITALIANA».

Nel rovescio: una colomba simbolo di pace sullo sfondo di un pallone da calcio che si fonde con la sfera terrestre; in giro leggenda «CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO»; al centro «1990» e «R»; in basso «L. 500»;

Sul bordo: in rilievo, «REPUBBLICA ITALIANA».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 8

ALLEGATO

dritto

rovescio

90A2116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 maggio-14 giugno 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,30 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 aprile-14 maggio 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1990, è pari al 13,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1990, è pari al 13,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1990, è pari al 14,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A2127

DECRETO 8 maggio 1990.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° maggio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di investimenti di capitali nonché di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione dell'apposita quota dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° maggio 1994, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 18 maggio 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 10,50% emessi con decreto ministeriale 13 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1988;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° maggio 1994;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° maggio 1994; da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° maggio 1994 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 95,85% ed alle medesime condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nell'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 19 aprile 1990 sopra richiamato, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, primo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 19 aprile 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° novembre ed al 1° maggio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° maggio 1994.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui alle premesse, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 4,15 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei nuovi buoni al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'uno per cento, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 95,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 maggio 1990; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quindici giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° maggio 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 16 maggio 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo fisso di emissione e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interessi del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quindici giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui alle premesse, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare, con l'osservanza delle disposizioni del precedente art. 1, comma terzo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 204

90A2128

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 maggio 1990.

Attuazione di un programma di sperimentazione edilizia con i finanziamenti di cui all'art. 2, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante: «Norme per l'edilizia residenziale».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visti gli articoli 2, lettera *f)*, e 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, che consentono l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica sperimentale;

Viste le delibere del comitato interministeriale per la programmazione economica in data 28 marzo 1985 e 13 ottobre 1989 attinenti alla materia;

Vista la deliberazione del comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) in data 4 aprile 1990 con la quale sono stati approvati un avviso pubblico relativo alla realizzazione di un programma di edilizia sperimentale ed il modello di una scheda informativa per acquisire aggiornati elementi di valutazione delle situazioni di mercato;

Ritenuta la urgente necessità della pubblicazione dell'avviso e della scheda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in considerazione della portata sociale del programma attuando suddetto;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la deliberazione del C.E.R. in data 4 aprile 1990 con la quale sono stati disposti un avviso pubblico e un modello di scheda informativa.

Art. 2.

L'avviso pubblico e la relativa scheda saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1990

Il Ministro dei lavori pubblici
Presidente del C.E.R.
PRANDINI

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA DI EDILIZIA SPERIMENTALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, LETTERA *F)*, E 6, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457.

Il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale al fine di avviare le procedure di attuazione del programma finanziabile con i fondi di cui all'art. 2, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, intende acquisire elementi di valutazione delle situazioni di mercato.

I soggetti interessati, individuabili nelle categorie previste dalla scheda pubblicata in allegato, devono inviare apposita domanda, corredata da duplice copia della scheda suddetta, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

L'invio deve avvenire a mezzo di plico raccomandato con ricevuta a.r., di cui farà fede il timbro a data di spedizione postale, indirizzato a: Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del C.E.R. - via Nomentana n. 2 - c.a.p. 00161 Roma, e deve riportare sulla relativa busta la dicitura: Scheda art. 2, lettera *f)*.

I soggetti interessati che avessero in precedenza già inviato domande, proposte, atti documentali e materiali illustrativi con riferimento all'art. 2, lettera *f)*, della legge n. 457/78 — prima della pubblicazione del presente avviso — dovranno comunque riprodurre la domanda e l'allegata scheda.

Al fine della compilazione della scheda possono essere utilizzate fotocopie del modello pubblicato in allegato.

Si fa espressamente presente che non saranno acquisite domande spedite oltre il giorno di scadenza.

Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente del C.E.R.
PRANDINI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale
SCHEDA INFORMATIVA
(programmi sperimentali legge 5 agosto 1978, n° 457, art. 2, lett f)

A	TIPO D'INTERVENTO	NC	RE	AG	SV

N°1	DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
1.1	Denominazione ___
	1.1.1 Codice Fiscale ___
	1.1.2 Partita Iva ___
1.2	Categoria: 1.2.1 consorzio cooperative abitazione ☐ 1.2.2 singola cooperativa proprietà divisa ☐ 1.2.3 singola cooperativa proprietà indivisa ☐ 1.2.4 consorzio imprese edili ☐ 1.2.5 singola impresa edile ☐ 1.2.6 consorzio cooperativa produzione e lavoro ☐ 1.2.7 singola cooperativa produzione e lavoro ☐ 1.2.8 IACP o associazione comunque denominata ☐ 1.2.9 Comune ☐
1.3	Sede legale
	1.3.1 Comune .... cap. ___
	1.3.2 Provincia................................ sig. ___
	1.3.3 Indirizzo ___
1.4	Se coop.:iscrizione registro prefettizio n° ___ data ___ ___ ___
1.5	Se imp. edile: iscrizione al ANC n° ___ data ___ ___ ___
1.6	Se cons.di impr. o coop.: atto costitut. n° ___ data ___ ___ ___
1.7	Legale rappresentante:
	1.7.1 Cognome ___
	Nome ___
	1.7.2 Rec. telefonico: Pref ___ Num ___
1.8	Il richiedente ha già lavorato nel settore pubblico ☐ SI ☐ NO
1.9	Il richiedente ha già lavorato nel settore edilizia residenziale ☐ SI ☐ NO
1.10	Alloggi realizzati con finanziamento pubblico N° ___

Data ___ ___ ___ Firma del legale rappresentante....................

Riservato all'ufficio: SCHEDA PERVENUTA AL CER IL ___ ___ ___
PROT. N° ___

N° 2	LOCALIZZAZIONE E TIPO D'INTERVENTO
2.1	Sede dell'intervento:
	2.1.1 Regione ....Cod. ISTAT
	2.1.2 Provincia ....Cod. ISTAT
	2.1.3 Comune ....Cod. ISTAT
2.2	Tipo d'intervento:
	2.2.1 Nuova costruzione Alloggi N°
	2.2.2 Recupero Alloggi N°

N° 3	STRUMENTAZIONE URBANISTICA GENERALE
3.1	Piano regolatore generale: 3.1.1 approvato ☐ 3.1.2 adottato ☐
3.2	Programma di fabbricazione 3.2.1 approvato ☐ 3.2.2 adottato ☐

N° 4	LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL'INTERVENTO
4.1	Piano di zona (legge 167/62): 4.1.1 approvato ☐ 4.1.2 adottato ☐ 4.1.3 variante adottata in corso di approvazione ☐
4.2	Area ex art. 51 legge 865/71 ☐
4.3	Area ex art. 18 legge 457/78 ☐
4.4	Zona di recupero individuata ☐
4.5	Piano di recupero: 4.5.1 approvato ☐ 4.5.2 adottato ☐
4.6	Area inserita nel PPA
	4.6.1 approvato con scadenza il
4.7	Area che non necessità di inserimento in PPA ☐

Data Firma del legale rappresentante.....................

N° 5	LOCALIZZAZIONE URBANA DELL'INTERVENTO IN ZONA	
5.1	Centrale	☐
5.2	Intermedia	☐
5.3	Di nuova edificazione	☐
5.4	Dismessa	☐

N° 6	SITUAZIONE DELL'AREA O DELL'EDIFICIO/I	
6.1	In proprietà:	
	6.1.1 del comune	☐
	6.1.2 dell operatore	☐
6.2	Soggetti a procedimento espropriativo	
	6.2.1 concluso	☐
	6.2.2 in corso	☐
	6.2.3 da avviare	☐
6.3	Area disponibile SI NO	
	6.3.1 Pre assegnata con delibera ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ (data)	☐
	6.3.2 Assegnata:	
	6.3.2.1 in proprietà	☐
	6.3.2.2 in diritto di superficie	☐
	6.3.3 Convenzionata ex art. 35 legge 865/71	
	6.3.3.1 deliberata	☐
	6.3.3.2 stipulata	☐
	6.3.4 Convenzionata ex artt. 7-8 legge 10/77	
	4.3.4.1 deliberata	☐
	4.3.4.2 stipulata	☐
6.4	Area non assegnata	☐

Data ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ Firma del legale rappresentante.....................

N° 7	PROGRAMMA INTEGRATO
7.1	L'intervento fa parte di un programma integrato SI NO
7.2	Tipo di integrazione: 7.2.1 tra operatori pubblici e privati 7.2.2 tra flussi finanziari diversi 7.2.3 tra opere con diversa destinazione 7.2.4 tra settori di intervento diversi .... 7.2.5 altro ....
7.3	Consistenza del programma integrato 7.3.1 alloggi di edilizia residenziale n° 7.3.2 consistenza spazi riservati a destinazione non residenziale mq 7.3.3 realizzazione di opere destinate ad urbanizzazione di carattere generale: 7.3.4 realizzazione di opere destinate ad urbanizzazione secondaria :
7.4	Stato di attuazione del programma : 7.4.1 accordo fra gli operatori 7.4.2 progettazione realizzata

N° 8	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO A SECONDA DELL'UTENZA
8.1	UTENZA CORRENTE
8.2	UTENZE SPECIALI: ANZIANI
	PORTATORI DI HANDICAP
	GIOVANI COPPIE
	ALTRO

Data Firma del legale rappresentante.....................

N° 9	OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE	
9.1	DURABILITA	☐
	Indicare se previsti:	
	Metodi di valutazione	☐
	Codici di pratica	☐
	Libretti d'uso	☐
	Repertori	☐
	Manuali progettazione/gestione	☐
	Altro (specificare)	☐
9.2	MANUTENIBILITA PROGRAMMATA	☐
	Indicare se previsti:	
	Metodi di valutazione	☐
	Codici di pratica	☐
	Libretti d'uso	☐
	Repertori	☐
	Manuali progettazione/gestione	☐
	Altro (specificare)	☐

N° 10 NC	INNOVAZIONI NELL'INTERVENTO	
10.1	TIPOLOGIE EDILIZIE EVOLUTE	☐
10.2	TECNOLOGIE ESECUTIVE	☐
10.3	RISPARMIO ENERGETICO	☐
10.4	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	☐
10.5	COMFORT AMBIENTALE	
	10.5.1 acustico	☐
	10.5.2 termoigrometrico	☐
	10.5.3 visivo	☐
	10.5.4 della purezza dell'aria	☐
10.6	ADEGUAMENTO SISMICO (eventuale)	☐

Data |_|_| |_|_| |_|_| Firma del legale rappresentante..........................

N°10b RE	INNOVAZIONI NELL'INTERVENTO	
10b.1	RIQUALIFICAZIONE TIPOLOGICA-URBANISTICA	☐
10b.2	TECNOLOGIE ESECUTIVE	☐
10b.3	MATERIALI	☐
10b.4	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	☐
10b.5	RISPARMIO ENERGETICO	☐
10b.6	COMFORT AMBIENTALE	
	10b.6.1 acustico	☐
	10b.6.2 termoigrometrico	☐
	10b.6.3 visivo	☐
	10b.6.4 della purezza dell'aria	☐
10b.7	ADEGUAMENTO SISMICO (eventuale)	☐

N° 11 NC	INNOVAZIONI NELL'INTERVENTO					
ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE PREVISTA	TIP. (10.1)	TECN. (10.2)	ENERG. (10.3)	CANTIER. (10.4)	CONF.AMB. (10.5)	SISMICO (10.6)
PROGETTAZIONE	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RILEVAZIONE	☐	☐	☐	☐	☐	☐
MONITORAGGIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RESOCONTAZIONE	☐	☐	☐	☐	☐	☐

N° 11b RE	INNOVAZIONI NELL'INTERVENTO						
ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE PREVISTA	TIP. (10b.1)	TECN. (10b.2)	MATER. (10b.3)	ENERG. (10b.5)	CANTIER. (10b.4)	CONF.AMB. (10b.6)	SISMICO (10b.7)
PROGETTAZIONE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RILEVAZIONE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
MONITORAGGIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RESOCONTAZIONE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Data ⎣⎣⎦ ⎣⎣⎦ ⎣⎣⎦ Firma del legale rappresentante....................

N° 12	COORDINAMENTO DELL'INTERVENTO	
12.1	Indicare se l'intervento, per la parte relativa alla sperimentazione , prevede forme di coordinamento con altri interventi	SI NO
12.2	Indicare le attivita' di sperimentazione oggetto del coordinamento :	
	12.2.1 progettazione	☐
	12.2.2 rilevazione	☐
	12.2.3 monitoraggio	☐
	12.2.4 resocontazione	☐
12.3	Indicare le innovazioni oggetto di coordinamento :	
	12.3.1 tipologia edilizia	☐
	12.3.2 riqualificazione tipologica-urbanistica	☐
	12.3.3 tecnologia esecutiva	☐
	12.3.4 materiali	☐
	12.3.5 risparmio energetico	☐
	12.3.6 organizzazione del cantiere	☐
	12.3.7 comfort ambientale	☐
	12.3.8 adeguamento sismico	☐
12.4	Indicare il soggetto coordinatore	
	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	

Data \|_\|_\| \|_\|_\| \|_\|_\| Firma del legale rappresentante....................

N° 13 NC	COSTI INTERVENTO D.M. N° 117 e 118 del 9 Aprile 1990		
13.1	C.E.	massimali costi CER £/mq ⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎦	
13.2	MAGGIORAZIONI PREVISTE	13.2.1 max.10% normativa sismica	☐
		13.2.2 10% tipologie onerose	☐
		13.2.3 5%-10% risparmio energetico	☐
		13.2.4 25% particolari condizioni (solo ed.sovv.)	☐
13.3	C.C. = C.E. + (≤ 20% C.E.) £/mq ⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎦		
13.4	C.G. = C.C. + (≤ 44% C.C.) (ed.sovv.) £/mq ⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎦ C.G. = C.C. + (≤ 50% C.C.) (ed.agev.) £/mq ⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎣⎦		

Data ⎣⎣⎦ ⎣⎣⎦ ⎣⎣⎦ Firma del legale rappresentante..........................

N°13b RE	COSTI INTERVENTO D.M. N° 117 e 118 del 9 Aprile 1990 recupero primario
13b.1	CRP massimali costi CER £/mq ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
13b.2	MAGGIORAZIONI PREVISTE 13b.2.1 20% sismico ☐ 13b.2.2 10% H virtuale ☐ 13b.2.3 5% demolizioni ☐ 13b.2.4 5% difficoltà cantiere ☐ 13b.2.5 20% demolizioni disallacci ☐ 13b.2.6 5%-10% risparmio energetico ☐ 13b.2.7 15% particolari condizioni (solo ed.sovv.) ☐
13b.3	CGP = CRP + (≤ 44% CRP) (ed.sovv.) £/mq ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ CGP = CRP + (≤ 49% CRP) (ed.agev.) £/mq ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋

N°13c RE	COSTI INTERVENTO D.M. N° 117 e 118 del 9 Aprile 1990 recupero secondario
13c.1	CRS massimali costi CER £/mq ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
13c.2	MAGGIORAZIONI PREVISTE 13c.2.1 10% H virtuale ☐ 13c.2.2 5% difficolta cantiere ☐ 13c.2.3 5%-10% risparmio energetico ☐ 13c.2.4 15% particolari condizioni (solo ed.sovv.) ☐
13c.3	CGS = CRS + (≤ 30% CRS) (ed.sovv.) £/mq ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ CGS = CRS + (≤ 32% CRS) (ed.agev.) £/mq ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
13c.4	CGR = CGP + CGS + oneri acquisizione £/mq ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋

Data ⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌋ Firma del legale rappresentante.........................

N°13d	COSTI INTERVENTO manutenzione	D.M. N° 117 e 118 del 9 Aprile 1990	
13d.1	CM	massimali costi CER	
		£/mq └┴┴┴┴┴┴┴┘	
13d.2	MAGGIORAZIONI PREVISTE	13d.2.1 10% H virtuale	☐
		13d.2.2 5% difficoltà cantiere cantiere	☐
		13d.2.3 5%-10% risparmio energetico	☐
		13d.2.4 15% particolari condizioni (solo ed.sovv.)	☐
13d.3	CGM = CM + (≤ 30% CM)		
	(ed.sovv.)	£/mq └┴┴┴┴┴┴┴┘	
	CGM = CM + (≤ 32% CM)		
	(ed.agev.)	£/mq └┴┴┴┴┴┴┴┘	

N° 14	SINTESI DATI QUANTITATIVI DELL'INTERVENTO		
14.1	Superficie utile intervento	mq	└┴┴┴┴┴┴┴┴┘
14.2	Superficie non resid. intervento	mq	└┴┴┴┴┴┴┴┴┘
14:3	Superficie complessiva intervento	mq	└┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Data └┴┘└┴┘└┴┘ Firma del legale rappresentante......................

PROGRAMMA SPERIMENTALE
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 2, lettera *f)*

Informazioni per la presentazione delle schede

Premessa: il programma di sperimentazione si connota per la scelta di due obiettivi: durabilità e manutenibilità programmata della qualità abitativa.

Premessi tali obiettivi generali, i singoli interventi si caratterizzerano al loro interno, *per l'ottimizzazione della compresenza* di innovazioni già ampiamente sperimentate (sperimentazione costruttiva a costo zero).

Per gli interventi di nuova costruzione, le innovazioni suscettibili di considerazione sono relative:
alle tipologie edilizie evolute;
alle tecnologie esecutive e all'organizzazione del cantiere;
al risparmio energetico;
al comfort ambientale.

Per gli interventi di recupero, le innovazioni suscettibili di considerazioni sono relative:
alla riqualificazione tipologica-urbanistica;
alle tecnologie esecutive e ai materiali;
all'organizzazione del cantiere;
al risparmio energetico;
al comfort ambientale.

Con riferimento alle caratteristiche del sito, l'ulteriore innovazione da introdurre è quella relativa alle modalità di raggiungimento della sicurezza sismica.

Le attività degli interventi sperimentali soggette al finanziamento del sovracosto sperimentale — per i maggiori oneri che si dovranno sopportare — sono relative alla progettazione, rilevazione, monitoraggio e resocontazione *(sperimentazione di attività)*, e daranno luogo ad una specifica documentazione integrativa.

A fronte di tali maggiori oneri potrà essere assegnata una quota fino a 5 milioni ad alloggio come sovracosto sperimentale.

Per l'edilizia sovvenzionata il suddetto sovracosto sperimentale è ricompreso nel limite massimo di costo pari a 100 milioni ad alloggio.

Istruzioni per la compilazione della scheda

Avvertenze: Barrare nel frontespizio il settore A, corrispondente al tipo d'intervento (NC-nuova costruzione, RE-recupero, AG-agevolata, SV-sovvenzionata), e compilare i quadri corrispondenti il tipo d'intervento prescelto.

Compilare la scheda in ogni sua parte a macchina o stampatello, riempiendo le parti mancanti e barrando la casella corrispondente il dato richiesto.

Nel caso che più operatori siano proponenti dello stesso intervento, compilare per ogni operatore proponente il quadro n. 1 - dati anagrafici del richiedente. I, restanti quadri della scheda dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante di ogni singolo operatore proponente.

QUADRO N. 1

Punto 1.8 si intende affidatario di appalti pubblici.

Punto 1.10 il numero di alloggi da indicare è relativo alle realizzazioni effettuate nel periodo 1978-1990, anche se in corso di completamento.

QUADRO N. 5

Ai fini della localizzazione urbana dell'intervento per:

centrale, deve intendersi la zona territoriale omogenea *A*) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

intermedia, deve intendersi la zona territoriale omogenea *B*) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

di nuova edificazione, deve intendersi la zona territoriale omogenea *C)* di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

dismessa, deve intendersi una zona territoriale, centrale o intermedia, con insediamenti esistenti soggetta a ristrutturazione urbanistica-edilizia.

QUADRO N. 7

Punto 7.3.4 completare con le dizioni di cui alla legge n. 847/64, art. 4.

QUADRO N. 9

Indicare l'obiettivo ovvero gli obiettivi della sperimentazione e le elaborazioni che saranno prodotte.

QUADRO N. 10

Indicare la presenza di una o più innovazioni (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) e delle sottoarticolazioni della innovazione 10.5.

QUADRO N. 10*b*

Indicare la presenza di una o più innovazioni (10*b*.1, 10*b*.2, 10*b*.3, 10*b*.4, 10*b*.5, 10*b*.6, 10*b*.7) e delle sottoarticolazioni della innovazione 10.6.

QUADRO N. 11 e n. 11*b*

Barrare per ciascuna innovazione indicata nei quadri 11 o 11*b* la/le attività sperimentali corrispondenti. Le attività indicate sono da considerarsi strumentali per la verifica dello/degli obiettivi e per la produzione delle elaborazioni, di cui al quadro n. 9.

N.B. — La scheda è predisposta per raccogliere notizie riguardanti un singolo intervento.

90A2129

DECRETO 9 maggio 1990.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599, 31 marzo 1971, n. 201 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso sulle isole stesse di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta municipale di Ischia in data 22 gennaio 1990, n. 112;

Vista la delibera della giunta municipale di Forio in data 6 febbraio 1990, n. 76;

Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 9 gennaio 1990, n. 3;

Vista la delibera del consiglio comunale di Barano in data 2 febbraio 1990, n. 47;

Vista la delibera della giunta municipale di Casamicciola in data 4 aprile 1990, n. 170;

Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 12 dicembre 1989, n. 128;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola in data 7 marzo 1990, n. 0803;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 17 marzo 1990, n. 013292, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 15 maggio 1990 al 30 settembre 1990 è vietato l'afflusso sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli, motocicli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente;

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui al precedente art. 1 è concessa deroga al divieto per gli autoveicoli appresso elencati:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti;

b) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola non residenti, purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei Comuni dell'isola;

c) autoambulanze, automezzo delle Forze dell'ordine e carri funebri;

d) autoveicoli per il trasporto merci di qualsiasi portata solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive;

e) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purchè muniti di apposito contrassegno di cui al decreto interministeriale 1176 dell'8 giugno 1979 regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Napoli, se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

f) automezzi per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità;

g) autoveicoli con targa straniera e con targa delle provincie non appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

h) i pullman turistici;

i) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza, denominati «taxi» e con esclusione dei mezzi destinati al noleggio di rimessa, con targa (NA) Napoli e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» debbono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

l) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai suddetti divieti sono punti con la sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza per il rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo di cui all'art. 1.

Roma, 9 maggio 1990

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

90A2141

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1990.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di nuove marche di tabacchi lavorati nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di Monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di sette nuove marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale in base ai prezzi proposti dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella classificazione dei prezzi di vendita di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalle tabelle allegate al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, le seguenti marche di tabacchi lavorati nazionali sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

Sigarette

Elite.	Lit.	150.000	il kg conv.le
MS Italia.	»	137.500	»
MS Slim	»	137.500	»
Azzurra.	»	125.000	»
Super box	»	87.500	»
Nazionale box. . . .	»	75.000	»
Alfa box	»	75.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1990
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 33

90A2142

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 11 e 30 gennaio, 15, 16 e 30 marzo, 18 e 21 aprile, 11 e 25 maggio, 13, 15 e 30 giugno, 24 e 25 luglio 1989, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere numeri 922762, 923124 e 923374 rispettivamente in data 26 luglio, 6 e 27 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, per contratti individuali, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, per contratti individuali, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) condizioni generali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente per contratti individuali;

14) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

17) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) condizioni di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente da applicare alle tariffe di cui ai punti 14) e 16);

19) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffe di assicurazione di annualità temporanea certa a rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

22) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 21);

23) tariffe di assicurazione di annualità temporanea certa a rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

24) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 23);

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

26) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2056

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 22 e 30 marzo, 26 giugno e 10 luglio 1989, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere numeri 922613, 923407 e 924536, rispettivamente in data 17 luglio, 20 settembre e 12 dicembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti per il passaggio alle decrescenze sub-annuali del capitale, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7);

10) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) coefficienti per il passaggio alle rateazioni sub-annuali della rendita, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 10) e 12);

15) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

16) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 15);

17) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

18) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, per contratti individuali, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, per contratti individuali, comprese le condizioni di applicazione;

22) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 21);

23) condizioni generali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente sia per contratti collettivi che individuali, in sostituzione delle analoghe in vigore;

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) tariffa 11/Di - u - assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità, a premio unico e a capitale decrescente di 1/n;

27) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 26);

28) coefficienti da applicare ai tassi di premio della tariffa di cui al precedente punto 1) per ottenere i corrispondenti tassi della forma con decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

29) tariffa 29 - assicurazione di annualità temporanea per il caso di morte e di invalidità a premio annuo costante limitato (tasso 4%);

30) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 29);

31) tariffa 29i - u - assicurazione di annualità temporanea per il caso di morte e di invalidità a premio unico (tasso 4%);

32) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 31);

33) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 29) e 31) per ottenere i corrispondenti tassi delle forme con rateazione sub-annuale della rendita assicurata;

34) tariffa 11/S - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 10%;

35) tariffa 11/R - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 5%;

36) tariffa 11/G - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente annualmente del 5% del capitale assicurato nell'anno precedente;

37) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 34), 35) e 36);

38) tariffa 11/Si - assicurazione temporanea per il caso di morte ed invalidità a premio annuo costante e a capitale crescente annualmente del 10%;

39) tariffa 11/Ri - assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità a premio annuo costante e a capitale crescente annualmente del 5%;

40) tariffa 11/Gi - assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità a premio annuo costante e a capitale crescente annualmente del 5% del capitale assicurato dell'anno precedente;

41) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del valore di riduzione delle tariffe di cui ai precedenti punti 34), 35), 36), 38), 39) e 40);

42) tariffa 11/Di - assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità a premio annuo limitato e a capitale decrescente annualmente di 1/n;

43) tariffa 11/CD - assicurazione di annualità temporanee certe per il caso di morte, a premio annuo costante limitato, per la copertura del debito residuo, a tassi di interesse convenuti variabili tra il 4,50% ed il 20%;

44) tariffa 11/CD - assicurazione di annualità temporanee certe per il caso di morte, a premio unico, da utilizzare a copertura del debito residuo e a tassi di interesse convenuti variabili dal 4,50% al 20%;

45) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai precedenti punti 43) e 44) per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme con rateizzazione sub-annuale della rendita;

46) condizioni speciali di polizza da applicare, rispettivamente, alle tariffe di cui ai punti 38), 39), 40), 42), 43) e 44);

47) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per eventuali operazioni di trasformazioni in tariffe 29/u - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico di annualità temporanee posticipate certe - e 29i/u - assicurazione temporanee per il caso di morte e di invalidità a premio unico di annualità temporanee posticipate certe.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per il predetto istituto, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2057

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Phenix-Soleil vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 20 marzo, 17 aprile e 23 giugno 1989, presentate dalla Phenix-Soleil Vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere numeri 922187 e 923259, rispettivamente in data 20 giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Phenix-Soleil vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2058

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Piemontese vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 17 marzo, 14 aprile e 23 giugno 1989, presentate da La Piemontese vita società per azioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922169 e n. 923274, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate da La Piemontese vita società per azioni, con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2059

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Polaris vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 17 marzo, 19 aprile e 22 giugno 1989, presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922179 e n. 923384, rispettivamente in data 20 giugno e 27 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2060

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 6 luglio, 30 dicembre 1988, e 18 aprile 1989 presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922148 e n. 923283, rispettivamente in data 19 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2061

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Prudential vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982. n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 16 marzo, 10 aprile e 26 giugno 1989, presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922150 e n. 923270, rispettivamente in data 19 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2062

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà - R.A.S. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 17 marzo, 17 aprile e 22 giugno 1989, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922166 e n. 923275, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione:

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2063

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 17 marzo e 26 giugno 1989, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922155, e n. 923288, rispettivamente in data 19 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2064

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Sara vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 21 dicembre 1988, 23 marzo, 17 aprile, 5 e 27 giugno 1989, presentate dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922304 e n. 923285, rispettivamente in data 27 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2065

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 21 marzo, 19 aprile e 23 giugno 1989, presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922173 e n. 923286, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2066

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla SIAT vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 19 marzo, 20 aprile e 23 giugno 1989, presentate dalla SIAT vita S.p.a., con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922152 e n. 923287, rispettivamente in data 19 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla SIAT vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2067

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 16 marzo, 5 aprile e 26 giugno 1989, presentate dalla Systema vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922151 e n. 923251, rispettivamente in data 19 giugno e 21 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Systema Vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2068

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 16 marzo, 20 aprile e 19 giugno 1989, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922175 e n. 923232, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2069

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizze, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 21 marzo, 17 aprile, 21 e 23 giugno 1989, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922391 e n. 923254, rispettivamente in data 4 luglio e 21 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili in base al rendimento della gestione interna separata denominata «valuta reale»;

26) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili, in base al rendimento della gestione interna separata denominata «100% reale»;

27) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

28) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2070

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 16 marzo, 21 aprile, 22 maggio e 22 giugno 1989 presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922201 e n. 923271, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a. con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali;

28) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione;

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 28).

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2071

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 17 marzo, 21 aprile e 22 giugno 1989, presentate dall'Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922149 e n. 923277, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Unione Subalpina di assicurazioni, S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2072

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Universo vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 17 marzo, 13 aprile e 22 giugno 1989, presentate dalla Universo vita S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922146 e n. 923252, rispettivamente in data 19 giugno e 21 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Universo vita S.p.a, con sede in Bologna:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente.

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte e di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte e di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2073

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Veneta vita S.p.a., in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 10 marzo, e 22 aprile 1989, presentate dalla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922202 e n. 923237, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Veneta vita S.p.a, con sede in Padova:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2074

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Venezia assicurazioni S.p.a., in Mestre.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero - dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 17 aprile e 29 giugno 1989, presentate da La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Mestre, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922206, n. 923598 e n. 924665, rispettivamente in data 20 giugno, 6 ottobre e 27 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni S.p.a. con sede in Mestre:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali;

28) modifica delle condizioni generali di polizza, in deroga alla limitazione per il caso di suicidio prevista dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza approvate con decreto ministeriale del 18 giugno 1981, da applicare alle tariffe di assicurazioni temporanee di gruppo per il solo caso di morte e per il caso di morte e di invalidità permanente.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2075

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 20 marzo, 27 aprile, 29 maggio e 19 giugno 1989, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922211 e n. 923269, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedente punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali;

28) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione;

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione annua del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 28).

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2076

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Societé Vie, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 17 aprile e 12 luglio 1989 presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Vie, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922189 e n. 923272, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Societé Vie, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta rappresentanza, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2077

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie S.A., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 dicembre 1988, 28 marzo, e 23 giugno 1989, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie S.A., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922191, e n. 923381, rispettivamente in data 20 giugno e 27 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie S.A., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta rappresentanza, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2078

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie - Compagnie Française d'Assurances sur la Vie S.A., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 20 marzo, 17 aprile e 23 giugno 1989, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922193, e n. 923263, rispettivamente in data 20 giugno e 21 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta rappresentanza, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2079

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft S.A., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988 17 marzo, 20 aprile e 19 giugno 1989, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922177, e n. 923436, rispettivamente in data 20 giugno e 29 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta rappresentanza, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2080

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia de L'Union des Assurances de Paris Vie S.A., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 17 marzo, 12 aprile e 21 giugno 1989, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia de L'Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922190, e n. 923273, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia de L'Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta rappresentanza, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2081

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 dicembre 1988, 20 marzo, 13 aprile e 22 giugno 1989, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922170, e n. 923235, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta rappresentanza, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2082

DECRETO 20 aprile 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 20 marzo, 27 aprile e 19 giugno 1989, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922170, e n. 923236, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta rappresentanza, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2083

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, via Venezian n. 1, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Badicescu Stanculescu con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Testa, notaio in Milano, numero di repertorio 46982/5187.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, via Venezian n. 1, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Regina Banfi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Artidoro Solaro, notaio in Nerviano, numero di repertorio 51286/3776.

90A2132

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, via A. Torlonia n. 15, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Clara Barducci con testamento olografo pubblicato per atto dott. Aldo Zetti, notaio in Firenze, numero di repertorio 14925/2866.

90A2133

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 aprile 1990 è revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 3 agosto 1981 alla impresa Stauffer Chemical Italia S.p.a., con sede in Milano, via S. Sofia, 21, del presidio sanitario denominato Captan 84 W già registrato al n. 4435.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1990 è revocata, su rinuncia, la registrazione provvisoria concessa con il decreto ministeriale in data 28 luglio 1970 alla impresa Ici-Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, del presidio sanitario denominato Shirlan AG già registrato al n. 1613.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1990 è revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1983 alla impresa Ici-Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, del presidio sanitario denominato Cuprodac già registrato al n. 5174.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1990 è revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1982 alla impresa Ici-Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, del presidio sanitario denominato Cuprodac 15/30 già registrato al n. 5017.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1990 è revocata, su rinuncia, la registrazione provvisoria concessa con il decreto ministeriale in data 28 luglio 1970 alla impresa Ici-Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, del presidio sanitario denominato Zimar - Pasta già registrato al n. 4042.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1990 è revocata, su rinuncia, l'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari nello stabilimento di Palazzolo Milanese (Milano), dell'impresa Sandoz - prodotti chimici, S.p.a., già registrato con decreto ministeriale 24 aprile 1975.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1990 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 5 novembre 1974 all'impresa Rhone Poulenc Agro S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, dell'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari nello stabilimento di Quassolo (Torino).

90A2134

MINISTERO DEL TESORO

N. 87

Corso dei cambi del 7 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1218 —	1218 —	1218,300	1218 —	1218 —	1216 —	1217,740	1218 —	1218 —	1218 —
E.C.U.	1503 —	1503 —	1502,500	1503 —	1503 —	1503 —	1502,890	1503 —	1503 —	1503 —
Marco tedesco	733,600	733,600	733,500	733,600	733,600	733,600	733,560	733,600	733,600	733,600
Franco francese	218,360	218,360	218,750	218,360	218,360	218,360	218,320	218,360	218,360	218,350
Lira sterlina	2027,250	2027,250	2028 —	2027,250	2027,250	2027,250	2027,700	2027,250	2027,250	2027,250
Fiorino olandese	652,300	652,300	652,750	652,300	652,300	652,300	652,300	652,300	652,300	652,300
Franco belga	35,530	35,530	35,550	35,530	35,530	35,530	35,530	35,530	35,530	35,520
Peseta spagnola	11,717	11,717	11,760	11,717	11,717	11,710	11,716	11,717	11,717	11,720
Corona danese	193,010	193,010	193 —	193,010	193,010	193,010	192,950	193,010	193,010	193 —
Lira irlandese	1969,600	1969,600	1969 —	1969,600	1969,600	1969,600	1969,300	1969,600	1969,600	—
Dracma greca	7,472	7,472	7,460	7,472	7,472	—	7,468	7,472	7,472	—
Escudo portoghese	8,288	8,288	8,280	8,288	8,288	8,280	8,284	8,288	8,288	8,280
Dollaro canadese	1047,900	1047,900	1048 —	1047,900	1047,900	1047,900	1047,600	1047,900	1047,900	1047,900
Yen giapponese	7,726	7,726	7,720	7,726	7,726	7,720	7,723	7,726	7,726	7,720
Franco svizzero	846,560	846,560	847,250	846,560	846,560	846,560	846,500	846,560	846,560	846,520
Scellino austriaco	104,259	104,259	104,300	104,259	104,259	104,250	104,269	104,259	104,259	104,250
Corona norvegese	188,520	188,520	188,500	188,520	188,520	188,520	188,580	188,520	188,520	188,520
Corona svedese	201,200	201,200	201,500	201,200	201,200	201,200	201,190	201,200	201,200	201,200
Marco finlandese	309,580	309,580	310 —	309,580	309,580	309,580	309,600	309,580	309,580	—
Dollaro australiano	921 —	921 —	921 —	921 —	921 —	921 —	920,50	921 —	921 —	921 —

Media dei titoli del 7 maggio 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,825
» » » 22- 6-1987/91	93,425
» » » 18- 3-1987/94	77,650
» » » 21- 4-1987/94	77,300
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,125
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,250
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,750
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	89,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,025
» » » » 16- 8-1985/90	100,175
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,075
» » » » 1-11-1983/90	100,900
» » » » 18-11-1985/90	100,150
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,375
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,700
» » » »	1- 5-1984/91	100,825
» » » »	1- 6-1984/91	100,875
» » » »	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,625
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,750
» » » »	1-12-1984/91	100,575
» » » »	1- 1-1985/92	100,650
» » » »	1- 2-1985/92	100,350
» » » »	18- 4-1986/92	100,350
» » » »	19- 5-1986/92	99,850
» » » »	20- 7-1987/92	99,700
» » » »	19- 8-1987/92	100,325
» » » »	1-11-1987/92	99,400
» » » »	1-12-1987/92	99,600
» » » »	1- 1-1988/93	99,025
» » » »	1- 2-1988/93	98,750
» » » »	1- 3-1988/93	98,725
» » » »	1- 4-1988/93	98,925
» » » »	1- 5-1988/93	99,725
» » » »	1- 6-1988/93	99,925
» » » »	18- 6-1986/93	98,500
» » » »	1- 7-1988/93	99,700
» » » »	17- 7-1986/93	98,350
» » » »	1- 8-1988/93	99,800
» » » »	19- 8-1986/93	97,875
» » » »	1- 9-1988/93	99,375
» » » »	18- 9-1986/93	97,500
» » » »	1-10-1988/93	99,375
» » » »	20-10-1986/93	97,600
» » » »	1-11-1988/93	99,625
» » » »	18-11-1986/93	97,600
» » » »	19-12-1986/93	98,525
» » » »	1- 1-1989/94	99,175
» » » »	1- 2-1989/94	98,975
» » » »	1- 3-1989/94	99,050
» » » »	15- 3-1989/94	98,775
» » » »	1- 4-1989/94	99,200
» » » »	1- 9-1988/94	98,375
» » » »	1-10-1987/94	98,300
» » » »	1- 2-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1985/95	96,575
» » » »	1- 4-1985/95	96,225
» » » »	1- 5-1985/95	96,400
» » » »	1- 6-1985/95	96,275
» » » »	1- 7-1985/95	97,625
» » » »	1- 8-1985/95	96,450
» » » »	1- 9-1985/95	96,325
» » » »	1-10-1985/95	96,975
» » » »	1-11-1985/95	97,075
» » » »	1-12-1985/95	97,375
» » » »	1- 1-1986/96	97,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,700
» » » »	1- 2-1986/96	97,450
» » » »	1- 3-1986/96	97,175
» » » »	1- 4-1986/96	96,750
» » » »	1- 5-1986/96	97,075
» » » »	1- 6-1986/96	97,350
» » » »	1- 7-1986/96	96,975
» » » »	1- 8-1986/96	96,225
» » » »	1- 9-1986/96	96,325
» » » »	1-10-1986/96	94,725
» » » »	1-11-1986/96	94,875
» » » »	1-12-1986/96	95,325
» » » »	1- 1-1987/97	95,125
» » » »	1- 2-1987/97	95,250
» » » »	18- 2-1987/97	95,200
» » » »	1- 3-1987/97	95,050
» » » »	1- 4-1987/97	94,975
» » » »	1- 5-1987/97	95 —
» » » »	1- 6-1987/97	95,250
» » » »	1- 7-1987/97	94,800
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,550
» » » »	1- 9-1987/97	96,925

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	18- 5-1990	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,725
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,850
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,775
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,650
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,675
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,675
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,575
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,400
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,575
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,500
» » »	9,25%	1-10-1990	99 —
» » »	11,50%	1-10-1990	99,600
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,575
» » »	9,25%	1-11-1990	99,050
» » »	9,25%	1-12-1990	99,075
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,225
» » »	11,50%	1-11-1991	98,250
» » »	11,50%	1-12-1991	98,250
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,200
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,675
» » »	9,15%	1- 3-1992	95,200
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,650
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,575
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,450
» » »	9,15%	1- 5-1992	95,175
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,175
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,625
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,425
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,775
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,400
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,175
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,150
» » »	12,50%	1-10-1992	98,175
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,750
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,150
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,125
» » »	12,50%	1-10-1993	96,825
» » »	12,50%	1-11-1993	97,200
» » »	12,50%	17-11-1993	97,075
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,975

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,600
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,200
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,700
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,675
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,625
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	96,925
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,625
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,325
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,150
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,325
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	90,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,875
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	94,950
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	94,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M07050

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Passarelli» in Castellabate

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1990, registro n. 22 Interno, foglio n. 334, sulla proposta del Ministro dell'interno, la «Fondazione Passarelli», con sede in Castellabate (Salerno), è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

90A2136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PRIVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie ramo industriali e carenanti del porto di Genova al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1990, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle Compagnie ramo industriali e carenanti del porto di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990, e per la durata dell'intera sospensione, come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

90A2126

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle Miniere, nonché presso gli uffici minerari territorialmente competenti, sono disponibili i dati relativi alla ricerca di base nelle zone a fianco indicate:

distretto minerario di Torino per i dati acquisiti con la convenzione «Plutoniti postereiniche dell'arco alpino - zona alpina occidentale e zona alpina centrale»;

distretto minerario di Iglesias per i dati acquisiti con la convenzione «Valutazione dell'ulteriore potenziale metallifero del Fluminese Iglesiente mediante studio paleogeografico del metallifero cambrico - zona 14: area della Sardegna»;

distretto minerario di Napoli per i dati acquisiti con la convenzione «Valutazione del potenziale metallogenico in terreni cristallini della Calabria zona appenninica calabrese»;

distretto minerario di Firenze per i dati acquisiti con la convenzione «Mineralizzazione nelle ofioliti - zona appenninica settentrionale e zona della Toscana marittima ed insulare».

Nota: Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI. (Deliberazione 22 dicembre 1983).

90A2135

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo agli estremi dei «Lavori preparatori» riportati in calce al testo della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987». (Lavori preparatori pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 1990).

Gli estremi dei lavori preparatori pubblicati in calce al testo della legge citata in epigrafe, alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la parte riguardante la Camera dei deputati, che termina con le parole «... atti numeri 2163 (Occhetto ed altri) e 3058 (Capria ed altri).», sono sostituiti dai seguenti:

Senato della Repubblica (atto n. 830-1205-1252-1316/*B*):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, l'8 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 1° marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede referente, il 1° marzo 1990.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 1°, 15 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 3 aprile 1990 (atto n. 830/*C* - relatore sen. FABRIS).

Esaminato in aula e approvato il 3 aprile 1990.

90A2153

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 0 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000